

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

**Studio Duodo & Pivato**  
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso  
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261  
duodopivato@duodopivato.it  
[studioduodoassociati@legalmail.it](mailto:studioduodoassociati@legalmail.it)  
[www.duodopivato.it](http://www.duodopivato.it)

**Dott. Filippo Duodo** Fondatore

**Gianluca Pivato** Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista  
**Ivana Casonato** Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista

**Lorenzo Condotta** Dottore  
**Simone Rozič** Dottore

Treviso, 6 marzo 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

<b>CIRCOLARE 5/2025 (composta di n. 17 pagine)</b>		
1	Unità immobiliari con interventi superbonus - Omesso aggiornamento catastale - Inviti a regolarizzare - Disposizioni attuative	2
2	Imposta di bollo e tassa di concessione governativa sui libri sociali - Criteri di determinazione	3
3	Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - Aggiornamento delle FAQ	4
4	Kit promozionale assegnato ai migliori clienti - Disciplina ai fini IRES, IRAP e IVA	5
5	Contributi INPS artigiani e commercianti - Aliquote contributive per il 2025	6
6	Distacco del personale - Rilevanza ai fini IVA per i contratti stipulati dall'1.1.2025 - Condizioni	8
7	Cessione di beni trasferiti all'estero - Assenza del presupposto territoriale - Irrilevanza ai fini IVA	8
<b>MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b>		<b>10</b>

<b>1</b>	<b>UNITÀ IMMOBILIARI CON INTERVENTI SUPERBONUS - OMESSO AGGIORNAMENTO CATASTALE - INVITI A REGOLARIZZARE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	In attuazione dell'art. 1 co. 86 e 87 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), il provv. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 38133 ha definito la disciplina degli inviti all'adempimento spontaneo trasmessi ai contribuenti che non hanno provveduto all'aggiornamento degli archivi catastali con riguardo agli immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020.
<b>1.1</b>	<b>VERIFICA DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE</b> Con riferimento alle unità immobiliari interessate dagli interventi superbonus, sulla base di specifiche liste selettive, l'Agenzia delle Entrate verifica se, laddove prevista, è stata presentata dall'intestatario del fabbricato la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 (c.d. DOCFA), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale del fabbricato (art. 1 co. 86 della L. 213/2023). Se, all'esito di tale verifica, l'Agenzia delle Entrate riscontra il mancato aggiornamento degli archivi catastali, può inviare al contribuente, ai sensi dell'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014, un'apposita comunicazione (art. 1 co. 87 della L. 213/2023). Si tratta delle c.d. lettere di <i>compliance</i> , volte ad agevolare l'adempimento spontaneo del contribuente, relativo, nel caso di specie, agli obblighi di aggiornamento catastale.
<b>1.2</b>	<b>CRITERI DI VERIFICA</b> Nel corso della risposta all'interrogazione parlamentare 12.2.2025 n. 5-03532, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una prima fase, l'invio delle predette comunicazioni riguarderà gli intestatari di immobili, oggetto degli interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, che allo stato attuale risultano iscritti in Catasto: <ul style="list-style-type: none"><li>• privi di rendita catastale;</li><li>• o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento.</li></ul> L'Agenzia rileva infatti che, in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l'esecuzione degli interventi possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell'attribuzione della categoria e della classe dell'immobile, tale da richiedere l'aggiornamento catastale.
<b>1.3</b>	<b>COMUNICAZIONE PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO</b> Il provv. 7.2.2025 n. 38133 stabilisce che la comunicazione di <i>compliance</i> viene inviata dall'Agenzia delle Entrate mediante PEC (al domicilio digitale presente nell'elenco INI-PEC di cui all'art. 6-bis co. 2 del DLgs. 82/2005) oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La medesima comunicazione viene inoltre resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente. Quanto al contenuto, nella comunicazione vengono riportate le informazioni necessarie affinché il contribuente possa valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, la comunicazione contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>• il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del contribuente;</li><li>• l'identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, presentata in relazione agli interventi agevolati con il superbonus;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'invito a fornire (qualora necessario) chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<b>1.4</b>	<p><b>FACOLTÀ DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>Preso atto dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, indicati nella comunicazione di <i>compliance</i>, il contribuente (anche mediante un proprio delegato) può fornire chiarimenti e idonea documentazione (tramite il predetto servizio "Consegna documenti e istanze") nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ritenga che i dati comunicati sono inesatti;</li> <li>o comunque intenda fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei quali non si è resa obbligatoria, nel caso di specie, la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.</li> </ul> <p>In alternativa, l'intestatario catastale, che ha avuto conoscenza delle informazioni comunicate dall'Agenzia delle Entrate con la lettera di <i>compliance</i>, può regolarizzare la propria posizione, presentando apposita dichiarazione ex art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati.</p> <p><b>Riduzione delle sanzioni con la regolarizzazione</b></p> <p>Se l'intestatario catastale regolarizza, la sanzione per il mancato aggiornamento catastale nei termini, prevista dall'art. 31 del RDL 652/39 (cui rinvia l'art. 60 del DPR 1142/49), è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
<b>2</b>	<p><b>IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI - CRITERI DI DETERMINAZIONE</b></p> <p>Con la risposta a interpello 20.2.2025 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</b></p> <p>L'imposta di bollo è dovuta, fin dall'origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).</p> <p>Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, la quale ha messo in evidenza i diversi modi di determinazione e di versamento dell'imposta di bollo a seconda delle modalità di tenuta del libro o del registro.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>REGISTRO SU SUPPORTO CARTACEO</b></p> <p>Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>REGISTRO TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA</b></p> <p>Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell'art. 6 del DM 17.6.2014; il versamento è eseguito con il modello F24.</p>

	Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. 6.12.2006 n. 36 (§ 2) relativo al previgente DM 23.1.2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17.6.2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell'art. 2421 c.c.
<b>2.4</b>	<p><b>NOZIONE DI REGISTRAZIONE</b></p> <p>Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine "registrazione" deve essere riferito alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o all'uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l'imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.</p> <p>Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe.</p> <p>Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF - PDF/A permette tale visualizzazione).</p>
<b>2.5</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA</b></p> <p>La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali, la tassa è pari a 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.</p> <p>Ribadendo quanto già indicato con riguardo all'imposta di bollo, la risposta a interpello precisa che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.</p> <p>Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l'imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).</p>
<b>3</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 - AGGIORNAMENTO DELLE FAQ</b></p> <p>Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le FAQ, da ultimo aggiornate al 24.2.2025, relative al credito d'imposta per investimenti 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).</p> <p>In particolare, l'aggiornamento riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione di tale disposizione;</li> <li>• la FAQ 2.17, relativa ai contratti di vendita con patto di riservato dominio;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la FAQ 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per il credito d'imposta Transizione 4.0;</li> <li>• la FAQ 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;</li> <li>• la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni;</li> <li>• la modifica della FAQ 10.1, concernente l'aggiornamento dell'interpretazione riguardante l'eccezione riportata all'art. 5 co. 1 lett. d) del DM 24.7.2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.</li> </ul> <p>Alcune FAQ sono state inoltre eliminate/modificate per effetto delle nuove disposizioni. In particolare, l'aggiornamento riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione di tale disposizione;</li> <li>• la FAQ 2.17, relativa ai contratti di vendita con patto di riservato dominio;</li> <li>• la FAQ 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per il credito d'imposta Transizione 4.0;</li> <li>• la FAQ 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;</li> <li>• la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni;</li> <li>• la modifica della FAQ 10.1, concernente l'aggiornamento dell'interpretazione riguardante l'eccezione riportata all'art. 5 co. 1 lett. d) del DM 24.7.2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.</li> </ul> <p>Alcune FAQ sono state inoltre eliminate/modificate per effetto delle nuove disposizioni.</p>
<b>4</b>	<b>KIT PROMOZIONALE ASSEGNATO AI MIGLIORI CLIENTI - DISCIPLINA AI FINI IRES, IRAP E IVA</b>
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.2.2025 n. 25 è stata precisata la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato.
<b>4.1</b>	<p><b>FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO</b></p> <p>La srl istante (commerciante all'ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto un accordo commerciale a due categorie di clienti.</p> <p><b>Accordo per i clienti "strategici"</b></p> <p>Ai clienti definiti "strategici" la società ha proposto l'attribuzione di un <i>kit</i> promozionale (prodotti di abbigliamento, sui quali viene apposto il marchio scelto dallo stesso cliente) al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici.</p> <p><b>Accordo per i clienti "profile"</b></p> <p>Ad altri clienti (definiti "profile") è stato proposto un accordo che attribuisce, nel contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <i>kit</i> promozionale, alle stesse condizioni previste per i clienti "strategici";</li> <li>• punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma <i>on line</i> gestita da una società terza.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<b>DISCIPLINA AI FINI IRES</b>

	<p>I costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono inerenti e, quindi, deducibili ai fini IRES.</p> <p>Infatti, sia le circostanze che inducono la società a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti, sia le modalità di riconoscimento dell'incentivo appaiono idonee ad aumentare i ricavi derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>DISCIPLINA AI FINI IRAP</b></p> <p>Ai fini IRAP, gli oneri imputati a Conto economico in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile. Pertanto, i suddetti costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono deducibili per l'importo stanziato in bilancio.</p>
<b>4.4</b>	<p><b>DISCIPLINA AI FINI IVA</b></p> <p>L'operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell'ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72. Ciò vale anche per i beni che i clienti "profile" possono scegliere, riscattando i punti accumulati, sul catalogo della piattaforma <i>on line</i> gestita da una società terza.</p>
<b>5</b>	<p><b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025</b></p>
	<p>L'INPS, con la circ. 7.2.2025 n. 38, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2025 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,30 punti percentuali rispetto al 2024 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni, raggiungendo anche per essi la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</b></p> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24%.</p> <p>Dal 2025, tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell'aliquota ridotta del 23,70%.</p> <p>Per il reddito eccedente l'importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</b></p> <p>Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).</p> <p>L'aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24,48%.</p> <p>Dal 2025, tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell'aliquota ridotta del 24,18%.</p> <p>Per il reddito eccedente l'importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquote è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.</p>
<b>5.3</b>	<p><b>RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</b></p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>

<b>5.4</b>	<b>NUOVA RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ</b> L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti. <b>Soggetti interessati</b> L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• imprenditori individuali o soci di società;</li><li>• collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.</li></ul> Anche gli imprenditori in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 possono beneficiare dell'agevolazione. <b>Durata</b> L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. <b>Ulteriori istruzioni</b> Nella circ. 7.2.2025 n. 38, l'INPS ha reso noto che con una successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla suddetta agevolazione e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.
<b>5.5</b>	<b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</b> Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
<b>5.6</b>	<b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025</b> Il minimale di reddito per il 2025, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.555,00 euro (prima 18.415,00 euro).
<b>5.7</b>	<b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025</b> Il massimale di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none"><li>• a 92.413,00 euro (prima 91.680,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;</li><li>• ovvero a 120.607,00 euro (prima 119.650,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.</li></ul>
<b>5.8</b>	<b>ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</b> L'adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.
<b>5.9</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b> I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none"><li>• il 16.5.2025, il 20.8.2025, il 17.11.2025 e il 16.2.2026, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li><li>• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2025 e saldo 2025.</li></ul>

<b>6</b>	<b>DISTACCO DEL PERSONALE - RILEVANZA AI FINI IVA PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'1.1.2025 - CONDIZIONI</b>
	Con la risposta a interpello 18.2.2025 n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha delineato le condizioni per l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di distacco del personale, poste in essere in forza di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025.
<b>6.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>Per effetto dell'art. 16-ter del DL 131/2024 conv. L. 166/2024, è stato abrogato l'art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale prevedeva uno speciale regime di esclusione da IVA per i distacchi e/o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.</p> <p>Con il venire meno della menzionata disciplina, il distacco e/o il prestito di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposta, al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.</p> <p>Valgono i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 11.3.2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui le prestazioni relative al distacco e/o al prestito di personale sono rilevanti ai fini IVA, <i>"a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente"</i>.</p> <p>Per espressa previsione dell'art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente all'1.1.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-94/19;</li> <li>• sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>CASO DI SPECIE</b></p> <p>Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda due società non appartenenti allo stesso gruppo. L'accordo prevede che alla società distaccataria sia richiesto solamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista nei cedolini stipendiali), senza alcuna marginalità.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rileva che, a prescindere dall'assenza di un <i>"mark up"</i>, l'operazione può considerarsi rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzata dal requisito dell'onerosità ed essendo riscontrabile nel caso in esame un nesso diretto tra la prestazione della società distaccante e la controprestazione resa dalla distaccataria, poiché si evidenzia che gli importi versati in favore della distaccante e il distacco di personale di quest'ultima <i>"si condizionano reciprocamente"</i>.</p> <p>Sulla base di questi presupposti, è integrata una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in quanto resa in adempimento di un accordo stipulato a decorrere dall'1.1.2025, e, di conseguenza, gli importi erogati dalla società distaccataria a favore della distaccante a titolo di rimborso del costo sostenuto per ciascun lavoratore distaccato dovranno essere assoggettati ad imposta.</p>
<b>7</b>	<b>CESSIONE DI BENI TRASFERITI ALL'ESTERO - ASSENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE - IRRILEVANZA AI FINI IVA</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.2.2025 n. 34, ha confermato che si è in presenza di una cessione all'esportazione, rilevante ai fini IVA e non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, qualora, unitamente al trasporto o alla spedizione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea, si perfezioni anche il trasferimento della



# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	proprietà o del diritto reale sugli stessi. In assenza di tali requisiti, la cessione della merce che si trova in un Paese terzo in seguito all'esportazione franco valuta non è territorialmente rilevante secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del DPR 633/72.
7.1	<b>CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE SOLO SE C'È IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ</b> L'Agenzia delle Entrate ricorda che si realizza una cessione all'esportazione quando l'invio dei beni in uno Stato extra-UE in regime franco valuta per la successiva cessione al cliente estero "avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti" (si veda anche la ris. 13.12.2013 n. 94). In tale contesto, le merci appaiono "sin dall'inizio" condizionate "all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento".
7.2	<b>CASO DI SPECIE</b> Nel caso in esame i beni vengono trasferiti da un soggetto passivo italiano (Alfa) in un deposito sito in USA dal quale il soggetto che si occupa dello stoccaggio preleva i beni per la successiva vendita ai clienti di Alfa, senza assumerne la proprietà. Non si verificano, dunque, le circostanze per ritenere che l'invio dei beni sia stato condizionato a un successivo trasferimento della proprietà dei beni al cliente estero per le sue finalità di approvvigionamento. Le cessioni poste in essere da Alfa negli USA difettano del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/73, atteso che il trasferimento della proprietà avviene "durante la loro permanenza all'estero" (C.M. 15.7.99 n. 156/E) e dovranno essere pertanto documentate da una fattura "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72.

9

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.3.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2025.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>
17.3.2025	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle somme e valori corrisposti;</li><li>• delle ritenute operate;</li><li>• delle detrazioni d'imposta effettuate;</li><li>• dei contributi previdenziali trattenuti.</li></ul> <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi").</p> <p>Se la certificazione relativa al 2024 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2025.</p>
17.3.2025	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dividendi corrisposti;</li> <li>• delle relative ritenute d'acconto operate.</li> </ul> <p>La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.</p> <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).</p>
17.3.2025	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;</li> <li>• delle ritenute operate.</li> </ul>
17.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• nel rispetto delle previste specifiche tecniche.</li> </ul> <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.</li> </ul> <p>Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi").</p> <p>Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale di soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all'Agenzia</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025.</p> <p>Possono invece essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).</p>
17.3.2025	Trasmissione dati erogazioni liberali	<p>Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;</li> <li>• erogazioni liberali restituite nell'anno 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.</li> </ul>
17.3.2025	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;</li> <li>• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro.</li> </ul> <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal numero dei libri e registri;</li> <li>• dalle relative pagine.</li> </ul>
17.3.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 30.6.2025, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;</li> <li>oppure entro il 30.7.2025, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.</li> </ul>
17.3.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2025;</li> <li>versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.3.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2025;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non è di almeno 500,00 euro.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.3.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;</li> <li>• in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.</li> </ul> <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicarla in relazione all'intero anno 2025;</li> <li>• presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.</p>
17.3.2025	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della terza delle 5 rate mensili di pari importo;</li> <li>• con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.</li> </ul>
25.3.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di febbraio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
31.3.2025	Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale	<p>I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, di cui all'art. 2-<i>quater</i> del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP.</p> <p>Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria.</p> <p>Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31.3.2025, in unica soluzione;</li> <li>• oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.</li> </ul>
31.3.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li> <li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li> </ul> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>strofali meteorologici.</p> <p>Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.</p>
31.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, diversi da quelli corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi");</li> <li>• utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• nel rispetto delle previste specifiche tecniche.</li> </ul>
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati o da effettuare nell'anno 2025;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2024.</li> </ul>
31.3.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2025.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.3.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>